

ESENTI



08919-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

Oggetto

- STEFANO PETITTI - Presidente -
- LORENZO ORILIA - Consigliere -
- GUIDO FEDERICO - Consigliere -
- MAURO CRISCUOLO - Consigliere Rel. -
- CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

*AZIONE DI
REGRESSO

Ud. 07/03/2017 -
PU

R.G.N. 18993/2015
Cass. 8919
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18993 - 2015 proposto da:

ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.

)
)

A giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TARSIA S.R.L.,
elettivamente domiciliata in ROMA alla

,
e

648/17

rappresentata e difesa dall'avvocato S
giusta procura in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 116/2014 del TRIBUNALE DI
CASTROVILLARI, depositata l'11/2/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l'Avvocato

per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Roberto proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo con il quale, su istanza della Banca di Credito
Cooperativo di Tarsia (d'ora innanzi BCC) gli era stato ingiunto
dal Tribunale di Castrovillari il pagamento della somma di €
30.000,00, pari all'importo della sanzione amministrativa
irrogata alla BCC dalla Banca d'Italia, essendo i
responsabile ex art. 145 TUB, e come tale obbligatoriamente
tenuto all'azione di regresso.

A fondamento dell'opposizione deduceva che non era dato
intraprendere la procedura monitoria in quanto il
provvedimento sanzionatorio non era definitivo, aggiungendo
che la sua obbligazione era comunque subordinata alla verifica
circa la correttezza del suo comportamento, verifica che
sollecitava in sede di opposizione.



giudizio di opposizione che tali questioni avrebbero potuto avere spazio.

Nemmeno poteva avere rilievo il fatto che il giudizio di opposizione non fosse ancora definito da pronuncia irrevocabile, in quanto il presupposto del regresso non è la sussistenza di una pronuncia definitiva sulla delibera o comunque la stabilità di questa, quanto il fatto che la banca coobbligata abbia pagato in base all'ingiunzione, posto che l'azione di regresso ex art. 145 TUB è legata al solo fatto del pagamento sulla base di una efficace delibera irrogativa della sanzione.

Quanto alla domanda riconvenzionale, rilevava che dalla lettura dei vari verbali assembleari emergeva che in realtà non era stata adottata alcuna iniziativa affinché la banca desse seguito a quanto previsto nella circolare della Federazione delle BCC calabresi, in merito alle politiche di remunerazione dei componenti dei CDA, che prevedeva anche la stipula di polizze assicurative in loro favore.

Se effettivamente emergeva la mancata stipula della polizza, in ogni caso il [redacted] non poteva dolersi di un fatto che avrebbe potuto evitare sollecitando, nella qualità rivestita, la stipula dei contratti assicurativi.

In tal senso ricorrevano i presupposti ex art. 1227 co. 2 c.c. per escludere la responsabilità della BCC.

Infine, non poteva trascurarsi che giammai una polizza assicurativa può assicurare la copertura per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere, oltre che per i fatti dolosi dell'assicurato.

2. Avverso tale decisione proponeva appello il [redacted] e la Corte d'Appello di Catanzaro con ordinanza ex art. 348 ter

c.p.c. del 19/5/2015, dichiarava il gravame inammissibile ritenendo che non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento.

3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari ha proposto ricorso Roberto sulla base di due motivi, illustrati anche da memorie.

La Banca di Credito Popolare di Tarsia ha resistito con controricorso.

4. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in ragione della presunta tardività della sua presentazione.

Emerge, infatti, che l'ordinanza con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348 ter c.p.c., è stata comunicata alle parti lo stesso giorno del suo deposito, e cioè il 19 maggio 2015.

Assume la BCC che il ricorso sarebbe stato tardivamente notificato, anche tenendo conto della data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in relazione al termine breve di impugnazione decorrente dalla data della comunicazione dell'ordinanza, in quanto, non potrebbe tenersi conto della stampigliatura della data del 18 luglio 2015, posta in alto a destra della relata della notifica, atteso che la stampigliatura non reca alcuna sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario. Per l'effetto il ricorso risulterebbe consegnato per la notifica solo il 20 luglio 2015, e quindi oltre il termine perentorio scadente il 18 luglio 2015.

La deduzione è infondata.

Ed, infatti oltre a doversi ritenere attendibile la data riportata sulla stampigliatura, trattandosi di atto chiaramente riferibile



all'ufficio UNEP della Corte d'Appello di Roma, si trascura la circostanza che il 18 luglio 2015 era un sabato, così che ex art. 155 co. 5 c.p.c. il termine stesso si è prorogato al primo giorno lavorativo, e quindi al 20 luglio, giorno in cui a detta della stessa BCC risulta essere intervenuta la notifica del ricorso.

Del pari deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in ragione del fatto che a detta della BCC i motivi sarebbero privi del carattere della specificità per non confrontarsi con il tenore della decisione di appello, constando sostanzialmente nella riproposizione delle critiche già mosse avverso la decisione di primo grado.

Trascura infatti tale contestazione la circostanza che, essendo stata pronunciata ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., peraltro contenuta nei limiti che lo stesso legislatore ha assegnato a tale provvedimento, in quanto inteso a formulare una valutazione prognostica della fondatezza dell'appello, il ricorso in cassazione deve necessariamente proporsi nei confronti della decisione del giudice di primo grado sicchè è ineludibile che le censure debbano essere mosse avverso quanto deciso dal Tribunale, sebbene veicolate nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza posti dalle norme in tema di ricorso in cassazione.

5. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 TUB (D. Lgs. n. 385/1993) e dell'art. 1299 c.c., con riguardo alla pretesa impossibilità per l'autore materiale dell'illecito di far valere nel giudizio di regresso, promosso dalla persona giuridica che ha pagato la sanzione, senza proporre opposizione, qualsiasi argomento a sostegno dell'insussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione, anche



afferente il merito delle violazioni contestate nel procedimento sanzionatorio. Si denuncia altresì l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Va in limine rilevata l'inammissibilità della denuncia del vizio ai sensi del novellato n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., atteso che, trattandosi di giudizio che è stato introdotto in appello in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 134/2012, trova applicazione il quarto comma dell'art. 348 ter c.p.c., che per l'ipotesi in cui sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello per l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, sulla base delle stesse ragioni poste a fondamento della decisione del giudice di primo grado (come appunto accaduto nella fattispecie) preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al menzionato n. 5.

Risulta tuttavia anche denunciata una specifica violazione di legge, ed, ad avviso del Collegio, il motivo è in parte qua fondato.

Assume il ricorrente che la corretta interpretazione del meccanismo del regresso obbligatorio come delineato dall'art. 145 TUB (ed in termini analoghi dall'art. 195 TUIF) non possa prescindere da quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20929/2009, con la quale, nel risolvere il contrasto manifestatosi nella stessa giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto che la persona fisica, autrice della violazione, sanzionata ma non direttamente ingiunta abbia un'autonoma legitimatio ad opponendum e la posizione processuale del litisconsorte facoltativo, in quanto portatrice di un interesse effettivo ed attuale, giuridicamente rilevante, all'accertamento



negativo dei presupposti degli illeciti a lui addebitati nell'ambito procedimentale sanzionatorio che precede il giudizio di opposizione.

In tal senso le vanno riconosciuti tanto un'autonoma ed originaria facoltà di proporre opposizione, quanto un successivo intervento in giudizio - ove l'opposizione stessa sia stata già proposta dalla persona giuridica (giusta la correlazione funzionale fra litisconsorzio originario ex art. 103 c.p.c. e litisconsorzio successivo ex artt.105, 106 e 107 c.p.c.), ma senza che tale ipotesi dia vita ad una fattispecie di litisconsorzio necessario.

Le Sezioni Unite hanno poi osservato che la disamina compiuta andava condotta a conclusione nei sensi che seguono: a) alla persona fisica destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, va riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum, concretantesi tanto nella facoltà di proporre autonoma opposizione quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile nel giudizio instaurato dalla società; b) il rapporto processuale che si instaura tra la società e le persone fisiche intervenute nel giudizio di opposizione è di tipo litisconsortile facoltativo, sub specie dell'intervento adesivo autonomo; c) nell'ipotesi di proposizione di diverse opposizioni, in via autonoma, tanto da parte della società quanto da parte della persona fisica, soccorrono, al fine di evitare ipotetici contrasti tra giudicati, le ordinarie regole processuali in tema di connessione e riunione di procedimenti; d) nell'ipotesi di inerzia da parte della persona fisica rispetto al giudizio di opposizione intentato dalla società, il giudicato formatosi in quel processo spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti



accertati (con conseguente preclusione delle eccezioni c.d. "reali"), salva l'opponibilità di eccezioni personali; e) nell'ipotesi di mancata opposizione da parte della società (e di pagamento della sanzione inflitta), nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrà spiegare tutte le opportune difese (anche) sul merito della sanzione.

Tali conclusioni appaiono poi fedelmente riprese anche da Cass. n. 14208/2012, pur richiamata in motivazione dal Tribunale, nonché da ultimo da Cass. n. 6738/2016, che ha affermato, sebbene in relazione all'art. 195 del TUIF, che l'obbligatorietà dell'azione di regresso nei confronti del responsabile, comporta che alla persona fisica autrice della violazione, anche se non ingiunta del pagamento, deve essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società, configurandosi in quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti; peraltro, in caso di inerzia della persona fisica, il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione intentato dalla società spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati, mentre, in caso di mancata opposizione da parte della società non si verifica alcuna preclusione e la persona fisica potrà, in sede di regresso, spiegare tutte le opportune difese anche sul merito della sanzione.



Alla luce di tali premesse in diritto, si manifesta la fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente.

La sentenza impugnata ha ritenuto precluse le contestazioni sollevate dal ricorrente in merito alla ricorrenza della sua responsabilità in ordine ai fatti che avevano generato l'applicazione della sanzione, assumendo che avrebbe dovuto farle valere impugnando la delibera di irrogazione della sanzione, sebbene indirizzata alla sola BCC.

Pertanto, poiché le doglianze dell'attore avevano la loro sede propria nel giudizio di opposizione, doveva reputarsi che l'omessa proposizione dell'opposizione equivalesse ad acquiescenza all'ordinanza ed ai fatti ivi accertati, con la conseguenza che nel giudizio di regresso, al coobbligato evocato in giudizio era concesso solo negare i presupposti del regresso, che non possono che attenersi alla sussistenza di un'efficace ingiunzione nei confronti dell'istituto di credito ovvero all'avvenuto assolvimento del pagamento da parte di quest'ultimo o ancora all'avvenuta soddisfazione dell'obbligazione di regresso e, in generale, paralizzando l'azione con eccezioni di natura personale, quale ad es. la compensazione.

Il ragionamento del giudice di merito si palesa però erroneo in quanto, in evidente difformità da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha trasformato l'opposizione esperibile da parte dell'autore materiale dell'illecito da facoltativa in obbligatoria (posto che si assume che la sua mancata proposizione preclude la contestazione sul merito della responsabilità, quale che sia l'atteggiamento tenuto dalla persona giuridica coobbligata ex lege), omettendo altresì di



considerare quanto sostenuto nelle conclusioni della sentenza del 2009, e precisamente in relazione alla lettera e) delle sopra riportate conclusioni, che, proprio in ordine all'ipotesi di mancata opposizione della persona giuridica, prevedono che la persona fisica possa spiegare tutte le proprie difese anche sul merito della sanzione nel seno del giudizio di regresso.

Nel caso in esame il _____ assume, e senza che sul punto vi sia stata contestazione da parte della BCC, che la banca non abbia proposto opposizione avverso la delibera di irrogazione della sanzione, ma che si sia limitata a far fronte all'obbligazione scaturente dal provvedimento sanzionatorio, sicchè ricorrerebbe appunto l'ipotesi nella quale, anche in assenza di autonoma opposizione da parte della persona fisica, il giudizio di regresso sarebbe destinato ad ospitare le contestazioni sul merito della responsabilità.

Viceversa il giudice di merito, sulla base di una, come detto, non condivisibile interpretazione dei principi scaturenti alla sistemazione della materia offerta dalla giurisprudenza di questa Corte circa la corretta lettura dell'art. 145 TUB, ha ritenuto che la sola mancata opposizione del _____, precludesse ogni contestazione sul merito, ritenendo quindi irrilevante anche verificare se la BCC avesse o meno proposto opposizione (in tal senso non può ritenersi che vi sia stato da parte del Tribunale un accertamento circa l'esistenza di un'opposizione avanzata da parte della banca avverso la delibera sanzionatoria oggetto di causa, in quanto l'affermazione del difensore del _____ contenuta nella comparsa conclusionale, e che la difesa del ricorrente oggi assume essere frutto di un equivoco, trattandosi di



un'opposizione avverso un diverso provvedimento sanzionatorio, è stata ritenuta del tutto priva di rilevanza nella sentenza gravata).

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio ex art. 383 u.c. c.p.c. alla Corte di Appello di Catanzaro che si atterrà ai principi suesposti, procedendo pertanto alla valutazione delle contestazioni sollevate sul merito della propria responsabilità da parte del ricorrente, nel caso in cui riscontri che effettivamente la BCC non avesse proposto opposizione avverso la delibera irrogativa della sanzione.

6. Con il secondo motivo, il lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360 n. 5 c.p.c. relativamente alla condotta posta in essere dal ricorrente nel sollecitare la stipula da parte della BCC di Tarsia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile, con la conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c. c.

L'accoglimento del primo motivo implica l'assorbimento del motivo in esame, in quanto la verifica della responsabilità della banca per l'omessa stipula della polizza, presuppone a monte che sia accertata la responsabilità del questione che a seguito della cassazione della sentenza è ancora sub iudice.




7. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte, accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a
Sezione Civile, in data 7 marzo 2017.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma.

06 APR. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI